



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 Modalità di fornitura dell'acqua	Pag. 1
Art. 3 Verifica degli impianti interni	Pag. 1
Art. 4 Proprietà e manutenzione delle opere di presa e di misura	Pag. 1
Art.5 Ubicazione del contatore	Pag. 1
Art. 6 Dimensionamento del contatore	Pag. 2
Art.7 Variazioni del diametro del contatore	Pag. 2
Art. 8 Spostamento del contatore	Pag. 2
Art.9 Proprietà e manutenzione delle opere dopo il contatore	Pag. 2
Art.10 Divieto di attacco diretto sulla condotta	Pag. 2
Art.11 Tipo delle Concessioni	Pag. 3
Art.12 Categoria di utenza	Pag. 3
Art.13 Concessioni continue - Intestataro della concessione	Pag. 3
Art.14 Richiesta di concessione	Pag. 3
Art.15 Stipulazione del contratto di concessione	Pag. 3
Art.16 Spese di impianto per nuove forniture	Pag. 4
Art.17 Decorrenza della concessione	Pag. 4
Art.18 Durata del contratto	Pag. 4
Art.19 Revoca della concessione	Pag. 4
Art.20 Concessioni temporanee	Pag. 4
Art.21 Lettura contatore	Pag. 4
Art.22 Fughe prima e dopo il contatore	Pag. 4
Art.23 Tariffe - Periodo di fatturazione	Pag. 5
Art.24 Modalità di pagamento - Contestazioni fatture	Pag. 5
Art.25 Ritardato pagamento delle fatture	Pag. 5
Art.26P Sospensione erogazione di acqua in caso di morosità	Pag. 5
Art.27 Prova del contatore	Pag. 6
Art.28 Bocche antincendio	Pag. 6
Art.29 Bollatura saracinesche	Pag. 6
Art.30 Fontane e idranti pubblici	Pag. 6

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto di questo regolamento è la concessione, la distribuzione e l'uso di acqua potabile nel Comune di Fiesole.

La gestione dell'acquedotto è affidata dal giorno 1° Ottobre 1991 alla Società Acque Toscane S.p.A. con Sede Legale in Fiesole, Via S. Francesco 3, nominata in questo regolamento come il Servizio Acquedotto.

Art. 2

MODALITÀ DI FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua potabile, è somministrata di norma lungo le vie nelle quali esistono le condotte di distribuzione dell'acquedotto.

La fornitura dell'acqua per uso potabile è fatta a mezzo di allacciamenti muniti di contatori. La somministrazione di acqua ad uno stabile è fatta mediante l'utilizzo di una sola presa; per ogni presa saranno previsti tanti contatori quante sono le unità abitative interne. L'utilizzazione della suddivisione per "utenze interne" sarà mantenuta esclusivamente per le concessioni in essere al momento di entrata in vigore del presente Regolamento.

Un contatore può essere utilizzato per la sola categoria di utenza per la quale è stato concesso. L'acqua è fornita al contatore dell'utente, per gli usi domestici od altri, con quantità e pressione determinata dalla capacità degli impianti di distribuzione.

In caso di necessità detti usi, potranno con ordinanze, essere limitati o vietati alla cittadinanza, che ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

Le concessioni vengono accordate dal Servizio Acquedotto sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento. Gli intestatari del contratto saranno in seguito nominati utenti.

In ogni caso gli utenti non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause dipendenti da forza maggiore o per lavori e riparazioni alle condotte, alle condotte, alle saracinesche, ai serbatoi, alle macchine, siano privati temporaneamente dell'uso dell'acqua e non vi sia stata la possibilità di avviso.

Art. 3

VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Il Servizio Acquedotto può procedere, in qualsiasi momento, all'ispezione e alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

In caso di opposizione a tali operazioni, il Servizio Acquedotto può giungere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino a che le suddette operazioni non siano state effettuate e ciò senza che l'utente cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 4

PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI MISURA

Tutte le opere necessarie alla fornitura di acqua potabile fino al contatore compreso, sono eseguite dal Servizio Acquedotto e diverranno proprietà del Comune.

All'atto della posa in opera del contatore, lo stesso viene dato in consegna all'utente che deve rispondere del suo buon stato di conservazione.

Art. 5

UBICAZIONE DEL CONTATORE

L'acqua viene fornita all'utente fino al contatore, collocato in apposita nicchia all'esterno del muro perimetrale della proprietà privata prospiciente il suolo pubblico.

Eccezionalmente, ove ciò non sia possibile, il contatore potrà essere collocato in apposito pozzetto su suolo pubblico.

Le spese per la costruzione della nicchia, delle seguenti dimensioni: lunghezza 35 cm, altezza 25 cm, profondità 20 cm o del pozzetto, sono a carico dell'utente che dovrà utilizzare come sportelli esterni quelli previsti dal Servizio Acquedotto ed approvati dal Comune.

E' assolutamente vietato all'utente spostare o comunque manomettere il contatore, pena il pagamento delle spese per la rimessa in pristino, senza pregiudizio di ogni azione penale spettante all'Amministrazione Comunale ed al Servizio Acquedotto.

Qualora per eseguire la somministrazione dell'acqua sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico di terzi.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente verrà sostituito a cura e spese del Servizio Acquedotto.

Art. 6

DIMENSIONAMENTO DEL CONTATORE

Spetta al Servizio Acquedotto, all'atto della concessione di allacciamento, determinare il diametro della diramazione e del contatore in relazione al fabbisogno dichiarato dall'utente nonché alle possibilità della rete di distribuzione in quel punto.

Art. 7

VARIAZIONI DEL DIAMETRO DEL CONTATORE

Qualora l'utente chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la fondatezza della richiesta e la possibilità della rete in quel punto, il Servizio Acquedotto procederà alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese per il sopralluogo e per la posa in opera del nuovo contatore nonché di altri eventuali materiali necessari.

Qualora, durante l'effettivo esercizio della presa, il Servizio Acquedotto non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo, ne dispone d'ufficio la sostituzione con altro di diametro diverso addebitando all'utente le spese per la posa in opera del nuovo contatore nonché altri eventuali materiali necessari.

Art. 8

SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

L'utente può richiedere al Servizio Acquedotto lo spostamento del contatore con addebito delle spese necessarie ad effettuare il lavoro nonché le spese di sopralluogo calcolate secondo il tariffario degli interventi tecnici approvato dal Comune.

Art. 9

PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLE OPERE DOPO IL CONTATORE

Le condutture di distribuzione ed i relativi apparecchi all'interno degli stabili, sono di proprietà dell'utente, il quale provvederà, a sua cura e spese, al relativo impianto nonché alla loro manutenzione, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 10

DIVIETO DI ATTACCO DIRETTO SULLA CONDUTTURA

E' assolutamente vietato collegare direttamente, senza interruzioni idrauliche, l'allacciamento comunale ad apparecchi aspiranti.

E' inoltre assolutamente vietato eseguire sull'allacciamento collegamenti che possano consentire il reflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee.

Il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di eseguire controlli agli impianti interni, previa autorizzazione, concordando le modifiche alle reti stesse, ferme restando le responsabilità dell'utente per la mancata osservanza di queste norme e senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante all'Amministrazione Comunale ed al Servizio Acquedotto.

La mancata applicazione di quanto disposto dal Servizio Acquedotto potrà comportare la sospensione temporanea dell'erogazione di acqua potabile.

Art.11

TIPO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono di tipo continuo o temporaneo.

Continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione, artigianali commerciali ecc..
Temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

L'erogazione dell'acqua avviene col sistema a contatore, oppure a a bocca libera per il solo servizio di estinzione degli incendi.

Art.12

CATEGORIA DI UTENZA

Le categorie di utenza per il Comune di Fiesole sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE: tutti i consumi per civile abitazione

UTENZE NON DOMESTICHE: tutti i tipi di consumi legati ad attività artigianali, commerciali, industriali, alberghiere, ecc.

UTENZE COMUNALI: si considerano utenze comunali tutte quelle che sono specificamente comprese nel bilancio comunale.

ALLEVAMENTO ANIMALI: si considera di questo tipo la fornitura di acqua utilizzata specificamente per l'abbeveraggio del bestiame e dovrà essere comunque giustificata con la presentazione di una documentazione comprovante l'effettiva attività.

Art.13

CONCESSIONI CONTINUE - INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE

La concessione di erogazione dell'acqua è fatta di regola al proprietario dell'immobile.

In caso di attività commerciale le bollette possono essere intestate al locatario previa autorizzazione scritta da parte del proprietario del fondo intestatario della concessione.

Art.14

RICHIESTA DI CONCESSIONE

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda in bollo.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità del richiedente
- l'ubicazione dello stabile per il quale si richiede l'allacciamento
- il presunto fabbisogno idrico giornaliero ipotizzabile al momento della richiesta di allacciamento
- l'uso per cui è richiesta la concessione
- una dichiarazione comprovante:
 - la sua qualità di proprietario
 - la situazione catastale come unità immobiliari nel caso il richiedente sia una società dovrà essere fornito anche:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti il legale rappresentante abilitato alla sottoscrizione del contratto.

Art.15

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dal Servizio Acquedotto.

Il contratto dovrà essere firmato dal proprietario o da persona dallo stesso delegata previa esibizione dell'atto di delega.

Nel caso di Enti Pubblici, collettività o Società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione. Le spese di contratto e consequenziali sono a carico del concessionario.

Art.16

SPESE DI IMPIANTO PER NUOVE FORNITURE

La valutazione delle spese di impianto di nuove concessioni sarà predisposta dal Servizio Acquedotto secondo il tariffario degli interventi tecnici approvato dal Comune di Fiesole. Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua dalla rete esistente sino al contatore o alla saracinesca, in caso di bocca antincendio, saranno a carico dell'utente.

Art.17

DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

L'obbligo di corrispondere il prezzo dell'acqua decorre dal giorno dell'installazione del contatore.

Art.18

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno, salvo il periodo iniziale che è coperto con contratto con scadenza al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di trasferimento di proprietà del fondo o di cessazione del rapporto locatizio il proprietario dovrà darne immediata notizia al Servizio Acquedotto chiedendo la risoluzione del contratto allo scadere del semestre in corso. In difetto di ciò, le concessioni non potranno mai intendersi risolte, per il fatto che il fondo provveduto dell'acqua potabile sia dall'intestatario del contratto passato ad altra proprietà o ad altro locatario. Il concessionario ed i suoi eredi saranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione verso il Servizio Acquedotto.

Art.19

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per morosità o per inosservanza da parte dell'utente delle norme del presente Regolamento.

In tutti i casi di revoca il Servizio Acquedotto procederà alla rimozione del contatore, a sue spese.

Art.20

CONCESSIONI TEMPORANEE

Si applicano alle Concessione temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue, salvo le seguenti condizioni:

- il consumo addebitato sarà quello misurato al contatore dal Servizio Acquedotto;
- la durata della concessione la cui scadenza dovrà essere indicata dal richiedente, non può essere superiore a sei mesi. E' ammesso il rinnovo della concessione su richiesta dell'intestatario;
- le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico.

Art.21

LETTURA CONTATORE

La lettura dei contatori di utenza sarà effettuata dal personale incaricato del Servizio Acquedotto.

Il Servizio Acquedotto, per esigenze di servizio, può variare i periodi di lettura, senza necessità di avviso e senza che gli utenti possano avanzare reclami.

Nei casi previsti dall'art. 5, qualora il contatore illeggibile non potesse essere sostituito entro un semestre, il Servizio Acquedotto fatturerà "consumi presunti" in base alla media dei consumi effettivi degli ultimi due semestri, salvo il conguaglio finale in più o in meno che risulterà al momento della sostituzione del contatore.

Art.22

FUGHE PRIMA E DOPO IL CONTATORE

Eventuali fughe su impianti di proprietà del Comune, compreso il contatore, saranno a carico del Servizio Acquedotto.

I consumi per eventuali fughe sugli impianti di proprietà dell'utente, saranno a carico dello

stesso che, pertanto, dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore. Nel caso di perdite su impianti privati l'utente dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore.

Nel caso di perdite su impianti privati l'utente dovrà dare segnalazione tempestiva delle perdite stesse e della loro avvenuta riparazione al Servizio Acquedotto che provvederà al sopralluogo di verifica.

Nell'ipotesi che, su parti non ispezionabili dell'impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrati, dovessero verificarsi perdite a causa di guasti o di rotture occulte o fortuite, l'utente potrà richiedere al Servizio Acquedotto entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura un'agevolazione nell'addebito dei consumi rilevati.

Prima di concedere tale agevolazione il Servizio Acquedotto provvederà a:

- 1 - verificare che le eccedenze di consumo rilevate dall'utenza siano imputabili esclusivamente a guasto o rottura dell'impianto interno su parti non ispezionabili;
- 2 - accertare sul posto le caratteristiche e le dimensioni della perdita ed eventuali lavori di riparazione già effettuati o necessari da eseguire in accordo con il Servizio Acquedotto.

L'agevolazione sarà concessa esclusivamente sulla fattura in scadenza secondo la seguente procedura:

- 1) calcolo del consumo medio dell'utente, prendendo a riferimento i consumi rilevati nei due periodi immediatamente precedenti a quello in cui è stato accertato il guasto o la rottura;
- 2) il consumo medio calcolato come al punto precedente, sarà addebitato all'utente applicando normalmente le tariffe vigenti;
- 3) l'eccedenza di consumo, oltre al consumo medio, sarà addebitata all'utente applicando la tariffa base.

Art.23

TARIFFE - PERIODO DI FATTURAZIONE

Il consumo dell'acqua verrà di norma fatturato ogni sei mesi, ai prezzi delle tariffe vigenti senza diritto di compensazione tra un periodo e l'altro, fatta salva la possibilità di passare ad un regime trimestrale, previa approvazione comunale.

In ogni caso sulle fatture dovrà essere indicato il periodo a cui si riferiscono i consumi.

Art.24

MODALITÀ DI PAGAMENTO - CONTESTAZIONI FATTURE

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine indicato dalle fatture stesse che corrisponderà al trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura, nei modi seguenti:

- a) presso tutti gli uffici postali;
- b) presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Firenze;

Qualora l'utente ritenga che vi siano stati errori nella predisposizione della bolletta, potrà chiedere le verifiche del caso entro il termine previsto per il pagamento indicato in fattura. Se tali accertamenti conducono all'emissione di una nuova fattura la stessa dovrà essere pagata entro 15 gg. dall'emissione.

Art.25

RITARDATO PAGAMENTO DELLE FATTURE

In caso di ritardato pagamento della fattura sarà applicata una penale fissa stabilita nel 3% sull'importo da pagare, con interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 3° giorno oltre la scadenza della fattura ed con interessi calcolati al tasso legale maggiorato del 5% a decorrere dal 30° giorno oltre la scadenza della fattura.

Art.26

SOSPENSIONE EROGAZIONE DI ACQUA IN CASO DI MOROSITÀ

In caso di mancato pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura, verrà inviato all'utente a mezzo raccomandata un sollecito di pagamento con un nuovo termine di scadenza di 7 giorni dalla data del suo ricevimento.

Se trascorso anche tale termine il pagamento non dovesse aver luogo, il Servizio Acquedotto procederà senza ulteriore avvertimento alla chiusura dell'acqua.

Sospesa l'erogazione dell'acqua l'utente per il ripristino dovrà provvedere oltre al pagamento di quanto dovuto, al diritto di riapertura secondo le tariffe approvate dal Comune di Fiesole. Trascorsi 15 giorni dall'ultimo termine utile per il pagamento la concessione verrà revocata, come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento e Acque Toscane provvederà al recupero delle somme ancora dovute ai sensi del dpr n.43 del 28/10/1988.

Art.27

PROVA DEL CONTATORE

Il Servizio Acquedotto provvederà direttamente, qualora lo ritenga necessario, o su richiesta dell'utente alla verifica del contatore.

Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

In caso di richiesta di verifica da parte dall'utente e il contatore risulti funzionare entro le tolleranze previste, le spese per la verifica saranno addebitate all'utente nella bolletta successiva secondo le tariffe approvate dal Comune di Fiesole ed eventuali fatture in scadenza dovranno essere saldate entro i termini previsti nell'art 25.

Qualora, invece, il funzionamento del contatore non rientri nelle tolleranze previste le spese di verifica saranno a carico del Servizio Acquedotto che provvederà alla sostituzione del contatore ed i consumi dell'ultimo periodo saranno ricalcolati secondo le disposizioni riportate nell'art. 22.

Art.28

BOCCHE ANTINCENDIO

Le concessioni per le bocche antincendio sono regolamentate dalle disposizioni del presente regolamento.

Art.29

BOLLATURA SARACINESCHE

Le bocche antincendio sono sigillate e bollate dal Servizio Acquedotto. I sigilli potranno essere rimossi solo in caso di incendio, ma l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto con dichiarazione scritta del Comando dei Vigili del Fuoco.

L'acquedotto provvederà al ripristino dei sigilli.

Nel caso che da verifiche effettuate dal Servizio Acquedotto le bocche risultino mancanti dei sigilli e l'utente non ne abbia data comunicazione scritta a mezzo raccomandata, verranno addebitati 100 metri cubi computati alla tariffa base e imputati sull bolletta successiva.

Art.30

FONTANE E IDRANTI PUBBLICI

E' proibito prelevare acqua dai fontanelli pubblici mediante applicazione di tubi ai rubinetti dei fontanelli stessi.

E' altresì vietato tenere aperti i rubinetti dei fontanelli fermando il pulsante in modo da provocare l'erogazione continua anziché intermittente.

L'utilizzo degli idranti è assolutamente vietato per fini diversi da quelli di antincendio.

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo il deposito per 15 giorni presso la Segreteria Comunale.